



**COMUNE DI TRIGGIANO**

**(Provincia di Bari)**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO  
SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

**(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

*(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 5/8/14.)*

*Aggiornato al decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. con modificazioni con L. 2 maggio  
2014, n. 68*

## **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Servizi indivisibili
- Art. 7 - Aliquote
- Art. 8 - Riduzioni
- Art. 9 - Detrazione per abitazione principale del possessore
- Art. 10 - Dichiarazione
- Art. 11 - Versamenti
- Art. 12 - Rinvio
- Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune di Triggiano applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### **Art. 3 -Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, *come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria*, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

#### **Art. 4 – Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili**

1. Ai fini della TASI:
  - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ovvero l'immobile assimilato ad abitazione principale da disposizioni di legge;
  - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data dell'effettiva utilizzazione;
  - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

#### **Art. 5 – Determinazione dell'obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra possessori e occupanti**

1. La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante, diverso dal possessore di unità immobiliare a titolo di abitazione principale come definita ai fini IMU, è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di pluralità di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, applicando l'aliquota deliberata dall'Ente, relativa alla propria condizione soggettiva.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie. La solidarietà opera autonomamente solo all'interno delle singole categorie "pluralità di possessori" e "pluralità di detentori".

#### **Art. 6 - Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011) e ss.ii.mm.

#### **Art. 7 - Servizi indivisibili**

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:
  - α) illuminazione pubblica;
  - β) sicurezza;
  - χ) manutenzione strade;
  - δ) manutenzione del verde;;
  - ε) protezione civile;
  - φ) biblioteca;
  - γ) attività culturali e manifestazioni;
  - η) SUAP-SUE;
2. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

#### **Art. 8 - Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:
  - tipologia e destinazione dell'immobile;
  - settore di attività;
  - *ubicazione degli immobili.*



3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

#### **Art. 9 – Detrazioni, riduzioni e agevolazioni.**

1. Con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni sulla TASI dovuta sugli immobili che costituiscono abitazione principale, come definiti ai fini IMU, ovvero ulteriori riduzioni e agevolazioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, ovvero le ulteriori riduzioni ed esenzioni richiamate dall'art. 1, comma 679 della L. 147/2013;

#### **Art. 10 – Dichiarazione**

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI.
2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.
3. La dichiarazione di cui al presente articolo, ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

#### **Art. 11 – Versamenti**

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.
2. Per le annualità successive, il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo dovuto risulta inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.
5. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, anche su richiesta, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 12 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:

- le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  - l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

**Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.